



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Gianluca Zarro

**Clientela e schiavitù.  
Considerazioni su Liv. 3.44-48**

**Numero XVI Anno 2023**  
*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato) P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Clientela e schiavitù. Considerazioni su Liv. 3.44-48

**SOMMARIO:** 1. Liv. 2.16.3-5. I clienti di Attio Clauso – 2. ‘*Fidem se dedere*’ ed ‘*in fidem accipere*’, una regolamentazione dei rapporti tra clienti e padroni in età arcaica – 3. *Hospes e cliens*: disegualianze e assimilazioni – 4. Liv. 3.44.11-12. Il processo a Virginia. Un *cliens* ed i suoi schiavi – 5. Il ‘possesso interinale di Virginia’ – 6. Osservazioni conclusive.

### 1. Liv. 2.16.3-5. I clienti di Attio Clauso

L’istituto della clientela a Roma solleva, ancora oggi, interrogativi insoluti sia con riguardo alla sua ontogenesi, in particolare alla sua origine, sia con riguardo al regime giuridico cui erano sottoposti i *clientes*.

Come molto opportunamente è stato scritto: «non si può negare *a priori* (ma altro è proporre in positivo, con presunzione di completezza, elenchi privi di base testuale) che quello della clientela in un certo momento storico abbia finito per rappresentare un fenomeno complesso, ma anche nei fenomeni sociali più complessi esiste un nucleo originario o aggregante (per lo meno in termini istituzionali), anche se non sempre ne risulta agevole l’identificazione»<sup>1</sup>.

Alla soluzione di questi interrogativi mi pare che un contributo possa essere offerto a partire da un passo liviano, nell’ambito di una vicenda che si colloca agli albori della Repubblica.

Liv. 2.16.3-5: *Seditio inter belli pacisque auctores orta in Sabinis aliquantum inde virium transtulit ad Romanos*. 4. *Namque Attius Clausus, cui postea Appio*

---

<sup>1</sup> G. FRANCIOSI, *Un’ipotesi sull’origine della clientela*, in *Labeo*, 32, 1986, 271, da cui si cita, ora in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, II, Napoli, 1988, 129 ss.

*Claudio fuit Romae nomen, cum pacis ipse auctor a turbatoribus belli premeretur nec par factioni esset, ab Inregillo, magna clientium comitatus manu, Romam transfugit. 5. His civitas data aegerque trans Anienem; Vetus Claudia tribus—additis postea novis tribulibus—qui ex eo venirent agro appellati. Appius inter patres lectus, haud ita multo post in principum dignationem pervenit.*

Il frammento descrive la venuta a Roma dei Sabini capeggiati da Attio Claudio, poi alla romana denominato Appio Claudio (destinato a divenire di lì a poco un influente senatore) con i suoi clienti, assegnatari della cittadinanza romana e di agri al di là dell'Aniene, nonché, poi, riuniti in una tribù specifica.

La testimonianza informa, innanzitutto di come anche presso i Sabini, oltre che a Roma, la clientela fosse concepita in maniera paternalistica, una sorta di protettorato, come sembrerebbe indicare la tradizione stessa su *Attus Clausus* sabino, che ci presenta la '*vetus Claudia tribus*' alla stregua di una tribù romana, con *gentiles* e clienti. Questo dato è molto importante, perché oltre a sottolineare la risalenza della '*tribus*' in virtù dell'aggettivazione *vetus*, sottolinea che l'organizzazione gentilizia era comune ai popoli della penisola meridionale e centrale e non si trattava di una modalità organizzativa della società propriamente romana<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. Suet. *Tib.* 1.1: *Patricia gens Claudia – fuit enim et alia plebeia, nec potentia minor nec dignitate – orta est ex Regillis oppido Sabinorum. Inde Romam recens conditam cum magna clientium manu con migravit auctore Tito Tatius consorte Romuli, vel, quod magis constat, Atta Claudio gentis principe, post reges exactos sexto fere anno; atque in patricias cooptata agrum insuper trans Anienem clientibus locumque sibi ad sepulturam sub Capitolio publice accepit.* Il frammento racconta come '*Atta Claudio*', '*gentis principe*', guidasse la propria *gens*, originaria di Regillo, in Sabinia, e che la stessa fu accolta nell'Urbe tra le genti patricie, che essa ricevette terre per i suoi clienti al di là del fiume Aniene e per sé, dunque, si badi – giacché si tratta di una precisazione molto importante – non per i suoi clienti, il diritto di sepoltura presso il Campidoglio. Sul punto cfr. F. MERCOGLIANO, '*Commercium, conubium, migratio*'. *Immigrazione e diritti nell'antica Roma*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2, 2015, 5; D. GOROSTIADI, *Tiberio a 'Tusculum': un riesame in Intorno a Tiberio 1. Archeologia, cultura e letteratura del Principe e della sua epoca*, a cura di F. Slavazzi e C. Torre, Firenze, 2016, 78: «Il toponimo del Lago Regillo è stato anche individuato nel *cognomen Inregillensis* portato dai primi Claudii. Secondo gli annalisti, la *gens Claudia* era stata fondata dal sabino *Atta*

Sembra possibile che i clienti entrassero pienamente a far parte della *gens* del patrono<sup>3</sup>, di cui prendevano il *nomen gentile*, infatti gli antichi collegavano etimologicamente *clientes* con *cluere*, ‘essere chiamati’, perché i clienti portavano il *nomen* del patrono.

Il frammento è stato, per lo più, oggetto di disamine con riguardo alla distribuzione dei nuovi cittadini in tribù, ma sollecita una serie di interrogativi relativi all’origine dei *clientes* – è verosimile che il nucleo costituito dai clienti di Attio Clauso abbia continuato a rivestire lo status di clienti anche una volta che quest’ultimo abbia ricevuto la cittadinanza romana – che, nel caso di specie, sono anche stranieri, più precisamente Sabini, integrati, come si ricava dalla locuzione *His civitas data agerque*, che sottolinea appunto che l’intero gruppo ricevette il beneficio dei diritti di cittadinanza.

Sappiamo infatti che ad un certo momento della storia di Roma, momento che possiamo identificare con le XII tavole, i *clientes* certamente avrebbero ottenuto la cittadinanza, a prescindere dal fatto che essi ne avessero beneficiato in passato o meno, posto che, dalle norme duodecimtabulari, fu riconosciuta l’azione contro il patrono che avesse posto in essere azioni contrarie alla *fides* dovuta nei confronti del *cliens*. Questa norma, infatti, presuppone che il cliente poteva accusare o

---

*Clausus*, arrivato a Roma con più di cinquemila membri della sua famiglia dopo la sua defezione dallo schieramento nemico al tempo delle guerre romano-sabine. A Roma fu subito accolto tra i patrizi, con il nome già latinizzato di *Appius Claudius Sabinus*, e gli fu concesso un territorio situato *trans Anienem*. Tale notizia è servita a ipotizzare come zona di confine tra Sabini e Latini il corso meridionale dell’Aniene e, di conseguenza, a identificarlo come il punto di origine della *gens*. Per un approfondimento sulle strutture gentilizie e sulle prassi delle sepolture dei popoli limitrofi, quando non confinanti con l’Urbe delle origini, mi sia consentito un rinvio a G. ZARRO, *Evidenze ed ideologie funerarie tra i Sanniti*, in *Vita/Morte. Le origini della civilizzazione antica. Atti del Convegno del centro Studi sui fondamenti del diritto antico del 21 ottobre 2014*, Napoli, 2016, 208 ss. In questo saggio oltre a porre in evidenza la struttura gentilizia dei monumenti funerari del Sannio caudino, mettevvo in rilievo un concetto sviluppato poi in altri studi, cioè il legame tra la civiltà sannita e le popolazioni dell’Italia adriatica, sottolineandone, in questa maniera, i legami con la società sabina.

<sup>3</sup> In una fase della storia di Roma, che preesiste, forse, alla città-stato.

comunque promuovere azione civile contro altre persone, dunque egli era cittadino romano.

Un analogo discorso viene avanzato in letteratura per la *gens Fabia*, in particolare con riferimento all'emblematica impresa tentata dai Fabi al Crèmera<sup>4</sup>. Roma stava cercando di consolidare le proprie posizioni sulla riva sinistra del Tevere e di guadagnare spazio sulla riva destra. Si scontrava perciò con gli Etruschi, a loro volta in conflitto con la potente città di Veio. Nel 477 a.C., per superare gli indugi degli altri potentati confinanti e con la precisa volontà di occupare una posizione strategica alla confluenza tra il Tevere ed un suo affluente (il Crèmera, appunto) la *gens Fabia*, con le sole forze proprie e dei propri clienti, ingaggiò un'azione militare, che si rivelò però rovinosa, e perciò fu a lungo ricordata, a seconda dei casi, a titolo di glorificazione dei propri ascendenti o a titolo di monito per chi volesse prendere iniziative contro il volere della comunità. L'episodio sottolinea ancora una volta la posizione di subordinazione dei clienti rispetto al *pater gentis*, probabilmente in una fase storica in cui la *gens* assumeva ancora un qualche rilievo e di conseguenza anche la clientela.

## 2. *Fidem se dedere*' ed *'in fidem accipere*', una regolamentazione dei rapporti tra clienti e padroni in età arcaica

Risulta, infatti, sorprendente che una città che concedeva la cittadinanza anche ai servi manomessi, dunque con un atto di autonomia privata, non l'avesse concessa ai clienti, ed è anche anomalo che le fonti riportino insieme, nella medesima legge romulea, sia la disposizione riguardante il divieto di chiamare il patrono in giudizio, sia il divieto di accusare o di testimoniare contro il proprio cliente. Successivamente, e cioè si è detto con le dodici tavole, solo il cliente poteva agire contro il

---

<sup>4</sup> Cfr. Liv. 2.49 e Dion. Hal. 9.15. F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, Napoli, 2008, 50 ss. Per ulteriori ragguagli su questo episodio, forse leggendario, cfr. P. FREZZA, *Intorno alla leggenda dei Fabi al Crèmera*, in *Scritti C. Ferrini*, Milano, 1946, 298 ss. Sull'evento anche S. TONDO, *Il 'sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romano-italico*, in *SDHI*, 29, 1986, 18; V. GIUFFRÉ, *La regolamentazione antica del servizio militare: linee per una storia*, in *Letture e ricerche sulle 'res militares'*, I, Napoli, 1996, 15.

patrono che avesse fraudolentemente fatto venir meno il rapporto fiduciario. Questa divergenza di contenuto tra la legge romulea e la disposizione duodecimtabulare ha introdotto la necessità di un approfondimento e di un chiarimento.

Procediamo con ordine. La tradizione<sup>5</sup> attribuisce a Romolo l'istituto della clientela e le norme che lo regolamentavano, ma non si è in grado

---

<sup>5</sup> Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 2.9.2 ss.) fa capire che a Roma non esistettero categorie di residenti paragonabili ai Meteci o ai Perieci delle città greche, o ai Penesti degli Etruschi; infatti lo storico ci informa che la condizione reciproca era diversa proprio laddove parla precisamente di 'Penesti' etruschi, per distinguerli dai clienti (*pelatai*) romani. Il suo racconto ci permette di apprezzare la differenza fra Etruschi – presso i quali c'erano 'clienti' trattati alla stregua dei Penesti tessali, vale a dire non molto meglio degli Iloti – e i Romani, i cui clienti dovevano scegliersi un *patronus*, che li assistesse in giudizio e che fungesse per loro quasi da padre. Dunque, secondo Dionigi, Roma attribuì ai *patres familias* una funzione molto più ampia di quella che spettava ai *patres* etruschi. Dion. Hal. 2.9.2: 'Ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐπειδὴ διέκρινε τοὺς κρείττους ἀπὸ τῶν ἡττόνων, ἐνομοθέτει μετὰ τοῦτο καὶ διέταττεν, ἃ χρὴ πράττειν ἑκατέρους· τοὺς μὲν εὐπατρίδας ἱερᾶσθαι τε καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν καὶ μεθ' ἑαυτοῦ τὰ κοινὰ πράττειν ἐπὶ τῶν κατὰ <τῆν> πόλιν ἔργων μένοντας, τοὺς δὲ δημοτικούς τούτων μὲν ἀπολελύσθαι τῶν πραγματειῶν ἀπέιρους τε αὐτῶν ὄντας καὶ δι' ἀπορίαν χρημάτων ἀσχόλους, γεωργεῖν δὲ καὶ κτηνοτροφεῖν καὶ τὰς χρηματοποιούς ἐργάζεσθαι τέχνας, ἵνα μὴ στασιάσωσιν, ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ἢ τῶν ἐν τέλει προπηλακίζόντων τοὺς ταπεινοὺς ἢ τῶν φαύλων καὶ ἀπόρων τοῖς ἐν ταῖς [2] ὑπεροχαῖς φθονούντων. παρακαταθήκας δὲ ἔδωκε τοῖς πατρικίοις τοὺς δημοτικούς ἐπιτρένας ἑκάστῳ τῶν ἐκ τοῦ πλήθους, ὃν αὐτὸς ἐβούλετο, νέμειν προστάτην, ἔθος Ἑλληνικὸν καὶ ἀρχαῖον, ᾧ Θετταλοὶ τε μέχρι πολλοῦ χρώμενοι διετέλεσαν καὶ Ἀθηναῖοι κατ' ἀρχάς, ἐπὶ τὰ κρείττω λαβῶν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑπεροπτικῶς ἐχρῶντο τοῖς πελάταις ἔργα τε ἐπιτάττοντες οὐ προσήκοντα ἐλευθέρους, καὶ ὁπότε μὴ πράξειάν τι τῶν κελευομένων, πληγὰς ἐντείνοντες καὶ τᾶλλα ὥσπερ ἀργυρωνήτοις παραχρῶμενοι. ἐκάλουν δὲ Ἀθηναῖοι μὲν θήτας τοὺς πελάτας ἐπὶ τῆς λατρείας, Θετταλοὶ δὲ πενέστας ὀνειδίζοντες αὐτοῖς εὐθὺς ἐν [3] τῇ κλήσει τὴν τύχην. ὁ δὲ Ῥωμύλος ἐπικλήσει τε εὐπρεπῆ τὸ πρᾶγμα ἐκόσμησε πατρωνεῖαν ὀνομάσας τὴν τῶν πενήτων καὶ ταπεινῶν προστασίαν, καὶ τὰ ἔργα χρηστὰ προσέθηκεν ἑκατέρους, καὶ φιλανθρώπους καὶ πολιτικὰς κατασκευαζόμενος αὐτῶν τὰς συζυγίας. Sull'epoca in cui poté essere concepita la 'costituzione di Romolo' cfr. E. GABBA, *Studi su Dionigi di Alicarnasso*, I. *La costituzione di Romolo*, in *Athenaeum*, 38, 1960, 175 ss., che pensa alla derivazione del passo dionisiano da un'opera di età sillana; J.P.V.D. BALDSON, *Dionysius on 'Romulus': a political Pamphlet?*, in *Journal of Roman Studies*, 61, 1971, 27; E. FERENCZY, *Clientela e schiavitù nella repubblica romana primitiva*, in *Index*, 8, 1978-1979, 168 s., che propongono Varrone e Valerio Anziate come possibili fonti della costituzione romulea relativa ai clienti. Altre fonti sulla clientela arcaica: Dion.

di precisare se essa fosse codificata da una legge o, come mi pare preferibile, fosse ritenuta legittima perché accettata universalmente e praticata nel corso del tempo. In ogni caso, era la volontà popolare che permetteva ai clienti (fossero essi stranieri o poveri contadini dell'agro romano) di essere cittadini e di partecipare alle assemblee popolari. In questo campo Roma, e specialmente la Roma repubblicana, imboccò una strada molto diversa da quella di altre città dell'Italia antica e del mondo greco.

La dottrina, infatti, ritiene con una certa concordanza di vedute<sup>6</sup>, che la sottomissione del *cliens* – ma anche del gruppo parentale – e l'accettazione fiduciaria presso il cliente coincidessero con un *fidem se dedere* ed un *in fidem accipere* e che, conseguentemente, i rapporti tra patrono e cliente sarebbero stati regolati dalla *fides*.

In questo quadro è necessario richiamare innanzitutto l'escerto di Dionigi d'Alicarnasso 2.10.3, il quale trattando del regno di Romolo, dopo aver ricordato i doveri a cui patrono e cliente erano tenuti reciprocamente, afferma che chi dei due avesse infranto tali doveri veniva considerato reo per la legge sul tradimento e, una volta condannato, poteva essere ucciso impunemente da chiunque in quanto sacro al dio degli inferi.

Dion. Hal. 2.10.3: κοινή δ' ἀμφοτέροις οὔτε ὄσιον οὔτε θέμις ἦν κατηγορεῖν ἀλλήλων ἐπὶ δίκαις ἢ καταμαρτυρεῖν ἢ ψῆφον ἐναντίαν ἐπιφέρειν ἢ μετὰ τῶν ἐχθρῶν ἐξετάζεσθαι. εἰ δέ τις ἐξελεγχθεῖη τούτων τι διαπραττόμενος ἔνοχος ἦν τῷ νόμῳ τῆς προδοσίας, ὃν ἐκύρωσεν ὁ Ῥωμύλος, τὸν δὲ ἀλόντα τῷ βουλομένῳ

---

Hal. 2.10.1-3; Plut. *Rom.* 13; Gell. *noct. Att.* 20.1.40; 5.13.1-6; Plaut. *Men.* 580-587; sull'istituzione del patronato cfr. anche Cic. *rep.* 2.16; Fest. 262 e Paul. *Festi ep.* 263.

<sup>6</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 50 ss; al Serrao si riporta anche R. FIORI, 'Homo sacer'. *Dinamica politico costituzionale di una sanzione giuridico religiosa*, Napoli, 1996, 227, il quale sottolinea il ruolo centrale della *fides* nel rapporto tra patrono e cliente: «Da un lato, la clientela costituiva la principale forza-lavoro e una componente importante della compagine militare. Dall'altro, i patroni consentivano ai clienti – assai probabilmente stranieri, comunque non appartenenti per nascita ad alcuna *gens* romana – di entrare a far parte *fade* di un gruppo sociale cui non appartenevano *natura*; e poiché l'organizzazione di tali gruppi, in una fase preurbana, coincideva con l'intera società romana, in ultima analisi il darsi *in fidem* permetteva al cliente di ottenere una qualche protezione giuridica».



κτείνειν ὅσιον ἦν ὡς θῦμα τοῦ καταχθονίου Διός, ἐν ἔθει γὰρ Ῥωμαίοις, ὄσους ἐβούλοντο νηποῖν τεθνάναι, τὰ τούτων σώματα θεῶν ὀτωδῆτινι, μάλιστα δὲ τοῖς καταχθονίοις κατονομάζειν· ὁ καὶ τότε ὁ Ῥωμύλος ἐποίησε.

Accanto alla testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso, l'altra fonte tradizionalmente citata è riportata da Servio, nel commento all'Eneide, in cui per bocca della Sibilla vengono considerati come dannati coloro che in vita odiarono i fratelli, o percossero il padre, o tennero per sé soli un tesoro senza dividerlo, ovvero presero le armi empicamente e non temettero di rompere la fede verso i *domini* o furono uccisi per adulterio ovvero tramarono contegni fraudolenti verso i clienti:

Serv. *In Aen.* 6.609: *FRAUS INNEXA CLIENTI ex lege XII tabularum venit, in quibus scriptum est "patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto": si enim clientes quasi colentes sunt, patroni quasi patres, tantundem est clientem, quantum filium fallere.*

Le due fonti di cui si dispone, Dionigi di Alicarnasso e Servio, differiscono tra loro nel senso che la prima, dopo aver preventivamente dettagliato gli obblighi reciproci tra cliente e patrono, si riferisce ad una legge di Romolo, che commina la sacertà a chiunque dei due, cliente e patrono appunto, avesse infranto la fiducia, mi spingerei a dire il *pactum fiduciae*<sup>7</sup>; Servio, invece, cita le *XII Tabulae* che prevedono la sanzione per

---

<sup>7</sup> Una rivisitazione dell'istituto pattizio a partire dall'età cd. arcaica, sebbene riconnessa agli imprescindibili studi del Magdelain, si può far partire da B. BISCOTTI, *Dal "pacere" ai "pacta conventa". Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall'epoca arcaica all'editto giuliano*, Milano, 2002, 445 ss. Sulla letteratura pregressa, senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. A. BURDESE, voce *Patto (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, 12, 1965, 708 ss.; G. MELILLO, voce *Patti (storia)*, in *Enc. dir.*, 32, Milano, 1982, 479; J. M. ALBURQUERQUE, *Historia del "pactum" antes del "edictum": "pactum" como acto de paz en las XII tablas*, in *Estudios en homenaje al professor Juan Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la enseñanza*, III, Madrid, 1988, 1107; M. TALAMANCA, voce *Contratto e patto nel diritto romano*, in *Dig. disc. priv. – Sez. civ.*, 4, Torino, 1995, 58 ss.; Z. VEGH, 'Ex pacto ius', in *ZSS*, 110, 1993, 184; ID., 'Meditatio de edicto de pactis', in 'Ars boni et equi'. *Festschrift für Wolfgang Waldenstein*, Stuttgart, 1993, 345; A. BURDESE, *Sulle nozioni di patto, convenzione e contratto in diritto romano*, in *Sem. Compl.*, 5, 1993 (ma 1994), 41; ID., 'Convenire, contrahere, pacisci, transigere'. *Recensione a G.*

il solo *patronus*<sup>8</sup>. Pertanto, si è ipotizzata una novellazione della disciplina ad opera dei decemviri, in senso limitativo per il *patronus*, al fine di

---

MELILLO, ‘*Contrahere, pacisci, transigere*’. *Contributi allo studio del negozio bilaterale romano*, Napoli, 1994, in *Labeo*, 45, 1995, 70 ss.; ID., *Recensione* a B. BISCOTTI, *Dal ‘pacere’*, cit., in *SDHI*, 70, 2004, 517; S. TONDO, *Note ulpianee alla rubrica editale per i ‘pacta conventa’*, in *SDHI*, 64, 1998, 441. In particolare si rinvia a A. BURDESE, *Recensione* a B. BISCOTTI, *Dal ‘pacere’*, cit., 517. Ci sia consentito anche un richiamo a G. ZARRO, *Formalismo e consensualismo: una lettura agli antipodi dell’esperienza romana*, in *Sem. Compl.*, 27, 2014, 351 ss., in cui, sulla base di Gell. *noct. Att.* 20.1.46 e Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.7.14 nella parte in cui entrambi i passi richiamano un *pacisci*, si sottolinea la rilevanza dell’istituto arcaico.

<sup>8</sup> In realtà è a tutt’oggi dibattuto se Servio, nel frammento in esame, si riferisca alle *leges regiae* o se invece, come mi pare preferibile, richiami una disposizione delle Dodici Tavole. Cfr. L. GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1973, 14 s. Servio, peraltro, sicuramente conosce le *leges regiae* (ecl. 4.43, a proposito dell’omicidio involontario = FIRA I, 13 s.), ma non sempre riesce a esplicitarne la matrice, come mi pare possa desumersi dal fatto che, nel passo in commento, non fa cenno proprio alla norma concernente le percosse verso il *parens*. Sul punto, cfr. per tutti F. SERRAO, voce ‘*Fraus*’, in *Encicl. Virgil.*, II, 1985, 589 s. e, con raggugli bibliografici selettivi, P. ARCÉS, *Note in tema di ‘sacrorum detestatio’*, in *D@S*, 5, 2006, 27 s. e ivi nt. 139. Sulla capacità del tardo commentatore di cogliere anche gli aspetti giuridici connessi ai testi virgiliani vd., da ultimo, D. MANTOVANI, *Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 27 nt. 8. Una recente ulteriore prospettiva di indagine è stata aperta da A. RAMON, ‘*Verberatio parentis*’ e ‘*ploratio*’, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, 175 nt. 59. In particolare questo studioso assume una posizione critica rispetto alle opinioni di B. ALBANESE, ‘*Sacer esto*’, in *BIDR*, 91, 1988, 149, laddove l’eminente studioso sosteneva che il patrono offeso dal cliente sarebbe stato facultato a punirlo, anche gravemente, in forza della sua probabile potestà paradominicale, ma che la sacertà sarebbe stata fuori causa, in questo caso. Secondo il parere del Ramon, invece, tale asserzione, sarebbe stata in evidente antitesi con Dion. Hal. 2.10.1-3, che indicava come soggetti passivi della fattispecie romulea tanto i patroni quanto i clienti, «dall’altro, differenza – a mio avviso irragionevolmente – le conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi propri di un rapporto, quello di patronato, caratterizzato dalla reciprocità». A detta dello studioso, non si coglie il motivo per cui la violazione della *fides* da parte del patrono avrebbe comportato la sacertà, mentre la violazione della contrapposta, ma avente uguale natura giuridica, *fides* da parte del cliente avrebbe dato luogo a una punizione laica, secondo il diritto della *gens*. «Più precisamente, dato che tutti i componenti della *gens* onoravano le medesime divinità, lo stesso rapporto clientelare doveva dirsi informato dal legalismo religioso, determinante gli obblighi

indebolire i rapporti clientelari che costituivano un retaggio dell'ordinamento precivico. Sarei propenso ad inquadrare, questa che si è denominata novellazione, all'interno del quadro delle rivendicazioni della plebe.

In effetti prevedere il rapporto clientelare, come puramente sinallagmatico, costituiva un indubbio vantaggio per la parte forte, laddove sanzioni previste solo per quest'ultima, cioè il *patronus*, avevano nei fatti il risultato di agevolare la parte debole, ovverosia il cliente. Ciò a prescindere dalla rilevanza del sinallagma solo in età successiva, ma è opinione diffusa che tutto il passo di Dionigi risenta di alcune anticipazioni<sup>9</sup>.

Per spiegare questa evoluzione della relativa disciplina vi è stato chi ha introdotto la differenza tra i clienti della monarchia e la clientela della repubblica, tra la clientela 'antica' e la clientela 'moderna'<sup>10</sup>.

---

reciproci tra patroni e clienti: obblighi la cui violazione comportava la compromissione della *pax deorum*, con conseguenze nefaste per tutta la comunità gentilizia».

<sup>9</sup> F. SERRAO, *Patrono*, cit., 295. In questo senso R. FIORI, 'Homo', cit., 1996, 226 il quale richiama, altresì, Gell. *noct. Att.* 20.1.40: «possiamo aggiungere un passo di Aulo Gellio nel quale Sesto Cecilio Africano sostiene che a Roma nessun delitto fu ritenuto peggiore *quam si cui probaberetur clientem habuisse*». Questo studioso, in continuità con il di lui Maestro, il Serrao, riconosce che le due norme, quella di Dionigi e quella di Servio, sono espressioni di due distinte fasi dello sviluppo storico di Roma: «Nella prima fase, scopo della norma è il mantenimento del vincolo tra patroni e clienti, fondamentale per la vita della comunità nella fase precivica e protourbana. Nella seconda, essa rispecchia il clima teso di una società divisa per classi in lotta fra loro. Infatti, nel V secolo a. C., interesse della classe patrizia era di poter contare, nella lotta politica e sociale, sul proprio seguito di *clientes*, e, dall'altra parte, era certo un obiettivo dei 'leaders' plebei quello di scardinare o almeno allentare il vincolo clientelare per poter sottrarre al patriziato l'appoggio di una fetta della popolazione di qui le probabili pressioni per ottenere una norma a senso unico, che garantisse i clienti e andasse a tutto danno dei patroni».

<sup>10</sup> E.E. FERENCZY, *Clientela*, cit., 167 ss. In realtà, la distinzione tra clientela antica e moderna sembra riconducibile allo scritto fondamentale di A. VON PREMERSTEIN, voce 'Clientes', in *RE*, 4, 1900, 39 s. In via di estrema sintesi, mentre la clientela arcaica avrebbe avuto la sua genesi nella società gentilizia e in una società molto primitiva, quella 'nuova' avrebbe fatto il suo ingresso in seno alla società schiavistica. Cfr. *infra* nt. 14. L'importanza di questa distinzione si ripercuoterebbe sulle notizie tramandateci da Dionigi e da Plutarco sulla clientela e sull'attendibilità dei relativi diritti. Seguendo

Secondo questa ricostruzione, la divisione tra liberti e clienti è un fatto interno alla *gens*. Non si può dubitare infatti che la genesi della clientela sia dovuta ad un rapporto di dipendenza e di subordinazione che si instaurava fra le *gentes* e coloro che venivano sottomessi con le armi, cioè i *dediticii* o che avevano chiesto volontariamente la protezione del gruppo gentilizio (gli *applicati*)<sup>11</sup>.

La più importante caratteristica della clientela antica fu, come anticipato, che alla sua base vi era la *fides*, intesa come un rapporto di tipo fiduciario, quando non sacrale, dal quale scaturivano doveri per il cliente, ma che contemporaneamente impegnava anche il protettore (*patronus*) a rispettare la libertà personale del cliente ed a difenderlo contro coloro che minacciavano i suoi interessi. Naturalmente i doveri del cliente erano più gravosi e numerosi di quelli del patrono. Doveva tra l'altro, coltivare le terre della *gens* e partecipare in armi alle imprese belliche. È probabile che l'impegno del cliente a riscattare il patrono caduto in prigionia si affermasse solo più tardi e che esso fosse da datare al tempo della clientela 'nuova', al pari della regola che lo obbligava a procurare la dote alla figlia del patrono.

Concordo con quanto scritto dal Bonfante<sup>12</sup>, secondo cui i clienti erano posti sotto la potestà del *pater gentis* e solo successivamente alla

---

questo argomentare è difficile credere, per esempio, che in età regia o ai primordi della Repubblica esistesse un dovere del patrono di rappresentare nei tribunali il proprio cliente nei processi di proprietà o nelle controversie relative ai rapporti obbligatori. Alla stessa guisa anche il dovere del cliente di soccorrere finanziariamente il patrono in occasione del matrimonio di una figlia di quest'ultimo o di pagare, ad esempio, una multa al posto del patrono in caso di una sua condanna appare difficilmente credibile. L'elenco potrebbe continuare; in effetti è ben possibile che gli autori antichi abbiano voluto retrodatare istituti dell'età repubblicana molto più indietro nel tempo; ovvero, in altri termini, che abbiano voluto anticipare elementi di disciplinamento della moderna clientela, alla antica clientela.

<sup>11</sup> L. BOVE, voce *Clientela* ('*clientes*'), in *Noviss. dig. it.*, 3, 1959, 368, cui si può aggiungere G.I. LUZZATO, voce *Peregrini*, in *Noviss. dig. it.*, 13, 1965, 935, nella parte in cui identifica i *dediticii* con i prigionieri di guerra.

<sup>12</sup> P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*<sup>4</sup>, I, Milano, 1958, 301.

formazione della proprietà privata<sup>13</sup> gli stessi vennero assegnati alle famiglie agnatizie. È possibile, a mio avviso, che proprio in questo momento storico, cioè al passaggio sotto la potestà del *pater familias*, faccia riferimento la disposizione delle XII tavole: *patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*, che probabilmente si inserisce anche nel quadro della lotta di classe contro la plebe. Giustamente, in proposito è stato detto che senza i clienti il patriziato, numericamente meno popoloso, non avrebbe potuto difendere i suoi privilegi per circa due secoli.

Dalle migrazioni aventi ad oggetto la *gens Claudia* e la *gens Fabia*, di cui si è detto in apertura di questo scritto, risulta che il numero dei clienti sia stato ben maggiore di quello dei *gentiles*. Non sorprende che dunque la decadenza dello stato patrizio sia stata una decadenza dei clienti. Estinte le *gentes*, infatti, un gran numero di clienti confluì nella plebe, di cui accrebbe il peso politico.

---

<sup>13</sup> Si intende fare riferimento alla nota tesi del Bonfante, in antitesi a quella secondo cui una *divisio* delle terre sarebbe stata fatta dallo stesso Romolo, il quale, come dice Livio, *bina tum iugera populo romano satis erant nullique maiorem modum attribuit*. Viceversa per l'eminente studioso i due iugeri non sarebbero stati sufficienti per sostenere una famiglia. Cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II.1, Milano, 1966, 250 ss. In questo stesso senso, F. SERRAO, *Diritto*, cit., 277: «Le terre gentilizie dovettero in parte rimanere pascoli collettivi, mentre in parte considerevole dovettero essere divise fra le *familiae proprio iure* che erano andate formandosi nell'ambito di ciascuna *gens*». Adde P. MADDALENA, *I beni comuni nel diritto romano. Qualche valida idea per gli studiosi odierni*, in *Federalismi*, 14, 2012, 6 ss., il quale, a sua volta richiama gli studi di U. VINCENTI, *Diritto senza identità*, Bari, 2007, 12 ss. In altri termini, in questa ricostruzione, cui si accede, nell'età che si suole denominare alto arcaica almeno esistevano ampie zone di terra destinate allo sfruttamento collettivo (il cd. *ager compascuus* dei patrizi, terre destinate ai pascoli, soprattutto). Le terre che la città acquistava man mano che si consolidava ed espandeva costituivano *ager publicus*, che poté subire una delle seguenti quattro destinazioni: a) essere destinato ad uso pubblico (strade, saline, luoghi sacri, ecc.); b) essere mantenuto in situazione di *ager publicus* ed essere amministrato o comunque gestito dalle città; c) essere lasciato disponibile alle occupazioni da parte di chi, in base ai *mores*, poteva occuparlo e coltivarlo; d) essere assegnato in lotti in appartenenza esclusiva e garantita ai privati.

Un ulteriore dato molto significativo è costituito dal fatto che anche l'incremento delle manomissioni e la 'produzione schiavistica'<sup>14</sup> favorì la decadenza della clientela; infatti gli schiavi affrancati divennero liberi dei *dominus*, che ne divennero, si badi alla affinità terminologica, i patroni; i figli di questi schiavi affrancati, cioè i *libertini* rimanevano anche essi in un rapporto di protettorato con il soggetto affrancante, ma a questo punto della storia sono stati superati i confini tra i clienti della monarchia e la clientela della repubblica, tra la clientela 'antica' e la clientela 'moderna'. Quest'ultima considerazione sarà molto rilevante, direi decisiva, nel prosieguo del nostro discorso.

Un'attenzione a parte deve, però, essere riservata agli schiavi immigrati, che incisero profondamente sui processi di trasformazione della clientela; a proposito dei quali Jean Michel David affermava: «allo stesso modo in cui gli italici lasciavano la penisola per fare fortuna altrove, altri invece vi si stabilivano. Commercianti e probabilmente artigiani che potevano aspirare ad approfittare dei nuovi mercati di lusso che si aprivano a Roma e nelle altre città d'Italia. Ma non erano questi i

---

<sup>14</sup> Intendo riferirmi a quei profondi mutamenti che nel tessuto connettivo economico sociale romano si ebbero dopo la conclusione della prima guerra punica; in particolare mi sia consentito citare la prima edizione di un fortunato libro, A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 1996, 63 «Una trasformazione non meno importante investiva intanto sempre alla fine del terzo secolo, le forme della produzione agricola, e la vita delle campagne nel Lazio, in Campania, in Etruria. Dalla conclusione della prima guerra punica una massa di schiavi quale mai si era vista nell'occidente antico cominciò a essere regolarmente utilizzata nelle nuove proprietà terriere aristocratiche, sorte in seguito alle conquiste in Italia. È impossibile arrivare a proporre cifre non ipotetiche [...]. Ma possiamo considerare nell'insieme abbastanza plausibili gli ordini di grandezza ricostruiti da Brunt, che fanno risalire a circa 100.000 gli schiavi catturati nel corso della prima guerra punica, e a circa 600.000 quelli viventi in Italia intorno al 225 a.C., su una popolazione complessiva che non doveva superare di molto i 4 milioni di abitanti». Questo incremento esponenziale del numero degli schiavi non poté non ripercuotersi, in maniera dirompente, sulle forme di produzione della Roma dell'epoca, determinando il passaggio da un'economia a base familiare ad un'economia a base schiavistica; *amplius Società romana e produzione schiavistica*, III. *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma-Bari, 1981. Cfr. A. MARCONE, *Presentazione*, in *Storia del lavoro in Italia, I. L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, a cura di A. Marcone, Roma, 2016, 9 s.

più numerosi. Soprattutto affluivano schiavi, che le vittorie romane e l'arricchimento degli aristocratici facevano affluire in Italia»<sup>15</sup>. Queste considerazioni hanno giustificato una trattazione a parte per definire lo statuto dello straniero che fosse non libero<sup>16</sup>.

Tuttavia, nel ripercorrere la storia della letteratura sul tema, l'autore dichiara che un esempio significativo gli sembra essere l'itinerario seguito da Andrea Carandini<sup>17</sup>, il quale inaugura uno studio maggiormente attento alle fonti, anche attraverso gli scritti compiuti di recente dall'Ampolo<sup>18</sup>, che pur connotati da un iper tradizionalismo per ciò che concerne le prospettive aperte dalla archeologia, sembrano aprire differenti prospettive di studi.

---

<sup>15</sup> J.M. DAVID, *La romanizzazione dell'Italia*, trad. it., Roma-Bari, 2002, 78 s.

<sup>16</sup> Sul tema tra gli autori che si sono occupati della questione W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy, II. The Slave Population*, in *JRS*, 95, 2005, 68 ss.; ID., *Human Mobility in Roman Italy, II. The Free Population*, in *JRS*, 94, 2004, 1 ss.; H. VOLKMAN, *Die Massenversklavungen der Einwohner erobelter Städte in der hellenistisch-römischen Zeit*, Stuttgart, 1990, 24 ss.; D. ÁLVAREZ PÉREZ-SOSTOA, 'Clementia' o 'visión diplomática': devolución voluntaria de los cautivos en la república romana, in *La diplomatie romaine sous la République: réflexions sur une pratique*, Besançon, 2015, 107 ss.; A. CARANDINI, *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei romani tra tarda Repubblica e medio Impero*, Roma, 1988, 61 ss.; A. MARCONE, *Presentazione*, cit., 9 s.; P. ROSAFIO, *Lavoro e 'status' giuridico. Lavoro libero e lavoro servile nelle campagne dell'Italia romana in età repubblicana*, in *Storia del lavoro*, cit., 93 ss. In particolare questi studi più recenti sembrano inquadrare la schiavitù principalmente dal versante produttivo del mondo romano e nella cornice di un'economia precapitalistica, forse accentuando la ricerca di una comprensione e di una conoscenza storicamente globale della schiavitù, laddove i modelli potrebbero apparire più differenziati. In quest'ultimo senso cfr. F. MERCOGLIANO, 'Hostes novi civis'. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica, Napoli, 2016, 76. Su quest'ultimo lavoro mi sia consentito un rinvio alle mie riflessioni in G. ZARRO, *I diritti dello straniero a margine della cittadinanza romana*, in *LR*, 8, 2019, 529 s.

<sup>17</sup> A. CARANDINI, *Schiavi*, cit., 15 ss.

<sup>18</sup> C. AMPOLO, *Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, V.1, 2013, 217 ss.

### 3. ‘*Hospes*’ e ‘*cliens*’: disegualianze e assimilazioni

Un passaggio obbligato nello studio sulla clientela attiene alla disamina della sua origine. È stato scritto<sup>19</sup>, con molta opportunità, che delle *gentes* fanno parte non solo i *gentiles*, cioè i membri liberi di egual diritto, ma anche i *clientes*, sia pure in posizione subordinata: «la clientela non va confusa con la plebe, anche se nel corso del tempo vi furono passaggi nei ranghi della plebe di gruppi di clienti che si staccavano dalle varie *gentes* e, a voler seguire le testimonianze di Dionigi, Cicerone e Plutarco fu possibile a singoli o a famiglie plebee porsi sotto la protezione di una *gens* patrizia<sup>20</sup>».

Stando a Dionigi – ma la notizia appare confermata in Cicerone e Plutarco<sup>21</sup> – vi sarebbe un nesso tra clientela e la plebe, e tale nesso andrebbe ricercato sempre nel passo di Dionigi, laddove è descritto che per disposizione di Romolo ogni plebeo avrebbe potuto scegliersi un patrizio come patrono, accettando così volontariamente quel rapporto di clientela.

In questa epoca l’assoggettamento avrebbe dovuto essere realizzato attraverso gli istituti della *deditio* e dell’*applicatio* e in questa maniera sarebbe stato possibile anche agli stranieri assumere il ruolo di *clientes*.

Proprio con riferimento agli stranieri che si fossero posti sotto la protezione di un *pater*, è possibile che la prassi formale che doveva essere seguita fosse quella dell’*adplicatio*, alla quale accenna Cicerone<sup>22</sup>, laddove

---

<sup>19</sup> G. FRANCIOSI, *Un’ipotesi*, cit., 265. Per una bibliografia sul tema si rinvia a J.E. SKYDSGAARD, *The Disintegration of the Roman Labour Market and the Clientela Theory*, in *Studia Romana in honorem Petri Krarup*, 27, 1976, 44 ss.; E. FERENCZY, *Clientela*, cit., 167 ss.; N. ROULAND, *La clientela nell’età del principato*, in *Labeo*, 29, 1983, 191 ss.; F. DE MARTINO, *Nota minima sulla clientela*, in *Index*, 22, 1994, 343 ss.; R. ASTOLFI, *L’endogamia della clientela gentilizia*, in *SDHI*, 60, 1994, 75 ss.; A. ZIOLKOWSKI, *La scomparsa della clientela arcaica*, in *Athenaeum*, 87, 1999, 369 ss.

<sup>20</sup> G. FRANCIOSI, *Un’ipotesi*, cit., 265.

<sup>21</sup> Cfr. *supra* nt. 5.

<sup>22</sup> Cic. *orat.* 1.177. Cfr. anche Ter. *Andr.* 924-5, sul quale cfr. E. BADIAN, *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)*, Oxford, 1958, 8 nt. 5. Quanto all’ipotesi di riconoscere iconograficamente l’atto dell’*adplicatio*: cfr. M. TORELLI, *Rome et l’Etrurie à l’époque*



menziona il caso di uno straniero che aveva diritto di soggiornare a Roma come esule, dopo essersi scelto un *patronus*, e che poi era morto senza avere fatto testamento.

Cic. *orat.* 1.177: *Quid? Quod item in centumvirali iudicio certatum esse accepimus, cum Romam in exsilium venisset, cui Romae exsulare ius esset, si se ad aliquem quasi patronum applicavisset, intestatoque esset mortuus, nonne in ea causa ius applicationis obscurum sane et ignotum patefactum in iudicio atque inlustratum est a patrono?*

Circa questo frammento, mi preme sottolineare che Cicerone non spiega (o non sa spiegare) come il patrono avrebbe potuto, in base all'arcaico *ius adplicationis*, dimostrare i suoi diritti all'eredità, evidentemente in forme analoghe a quelle previste per il passaggio di un'eredità da liberti *intestati* e privi di eredi, a favore dei patroni; ciò dipende dal fatto che lo *ius adplicationis* appare oscuro persino all'Arpinate.

Certamente non è facile dire se l'*adplicatio* fosse la forma prevalente attraverso la quale uno straniero entrava a far parte, in epoca arcaica, della clientela di un patrono romano e ancor meno facile è poi definire il modo in cui un Romano povero poteva diventare cliente.

In questo secondo caso ci sarebbe da chiedersi, infatti, se fosse possibile che un *civis Romanus* ancora sottoposto alla *patria potestas* potesse diventare cliente di un *pater*, riconoscendo nei suoi confronti obblighi molto simili a quelli che lo legavano al padre naturale e, nel caso, attraverso quali strumenti giuridici. Oppure si potrebbe pensare che potevano diventare clienti solo i *patres familias*, subendo evidentemente una *deminutio capitis*.

Altrettanto controverso è il caso che uno straniero, singolarmente individuato, possa essere cliente del capo di una *gens* e ricevere da questi protezione giuridica. Ciò in considerazione del fatto che a singoli stranieri può essere concesso l'*hospitium*; dunque l'*hospes* non è lo

---

*archaïque Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques. Coll. Besançon 1974, Paris, 1979, 273.*

straniero qualsiasi, ma lo straniero a cui vengono offerti diritti, condizioni giuridiche di tutela<sup>23</sup>. Il che pone il problema delle ragioni alla base della scelta che comportasse la soggezione all'altrui protettorato.

Infatti, l'offerta dell'ospitalità era da intendersi come un dono, un dono remuneratorio<sup>24</sup>: dono che obbliga alla reciprocità di un altro dono,

---

<sup>23</sup> *Lo straniero ovvero l'identità culturale a confronto*, a cura di M. Bettini, Roma-Bari, 1992, 3 ss. Analogamente in origine anche il sostantivo *hostis* stava semplicemente a indicare lo 'straniero', senza alcuna valutazione di ostilità. Tale accezione era connaturata, invece, al termine *perduellis*, arcaico sia sul piano fonetico, come attesta la persistenza del gruppo fonemico dentale-velare in luogo dell'esito labiale affermatosi in seguito (con conseguente relegazione, nel sottobosco della 'Umgangssprache', della forma antica *duellum* a indicare la 'singolar tenzone', mentre il recenziore *bellum* prendeva il suo posto nel senso generale di 'guerra') sia sul piano giuridico, come rivela la fattispecie della *perduellio*, antenata, con la *proditio*, del *crimen maiestatis* di epoca storica: «Ci sono prove eloquenti di questa originaria qualità positiva del termine *hostis*. Anzitutto l'etimologia stessa del sostantivo che ne avrebbe ereditato l'assetto semantico, e lo conserva tuttora nella lingua italiana: *hospes*, da \**hosti-potis*, e cioè l' 'ospite' designato nella sua qualità essenziale di 'padrone di casa', come suggerisce il radicale *pot-*, ma anche, restando al latino, del verbo *possum* (da \**pot-sum*, cioè 'posso' perché 'sono padrone', in grado di fare) o *pot-estas*, con riferimento al '*pot-ere*', appunto, di determinazione e intervento in un predefinito ambito di competenza; e molto probabilmente anche *poti-fex*, se si accredita l'ipotesi secondo la quale questa arcana denominazione deriverebbe dalla capacità di fondare il reale rimessa al *maximum sacerdotium*, e non già dalla sua presunta, tradizionale, connessione con i ponti». A. MAIURI, '*Hostis, hospes, extraneus*'. *Divagazioni etimo-antropologiche sul senso di alterità nella civiltà romana*, in *La storia delle religioni e la sfida dei pluralismi. Atti del convegno della società italiana di storia delle religioni (Roma Sapienza 8-9 aprile 2016)*, 2017, 456 s. Sul tema, oggetto di una letteratura sterminata, si rinvia anche per i rimandi bibliografici a S. RANDAZZO, *Lo statuto giuridico dello straniero e l' "hospitium" nel diritto romano arcaico*, in *Lo straniero e l'ospite. Diritto. Società. Cultura*, a cura di R. Astorri e F.A. Cappelletti, Torino, 2003, 51 ss.; all'interno del saggio si procede ad un'analisi meticolosa del significato di *hospitium* a partire dal senso squisitamente privato che la parola aveva all'interno della comunità arcaica, sino all'istituzione del *praetor peregrinus* nel 242 a. C., quando la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero a Roma sembra acquisita e, dunque, appare aggiungere una coloritura pubblicistica all'istituto. Cfr. ID., *Gli equilibri della cittadinanza romana, tra sovranità e impatto sociale*, in *TSDP*, 5, 2012, 42 ss.

<sup>24</sup> M. MAUSS, *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, in *Année sociologique*, 1, 1923-1924, 30 ss., trad. it. di F. Zannino, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, in *Teoria generale della magia e altri saggi*, Torino, 1965. Ampì

dono come primo polo di un sinallagma sociale (ancora una volta) il cui secondo polo è la garanzia che il Romano che ospita sarà trattato in pari modo dallo straniero ospitato e nel suo paese. Se questa reciprocità finisce, finisce il legame, finisce l'ospitalità. Occorre evidenziare che questo *hospitium* può essere inteso anche come un atto formale, non meramente pattizio, giacché, probabilmente, vede la presenza di *quaestores* a segnare la vidimazione (direi notarile, di presa d'atto) della *civitas*. In ciò si sostanzia l'*hospitium* privato che si differenzia da un *hospitium* pubblico, frutto di un trattato, di un *foedus*. Ma sono ipotesi meno frequenti di quanto si pensi, giacché le fonti parlano spesso di *amicitia*, raramente di *hospitium*: una traccia la troviamo nella *lex Malacitana*, connessa, si badi, al *patrocinium*.

Però, a ben vedere, anche l'*hospitium* privato, che di certo è la forma più antica e direi naturale di ospitalità, affonda le sue radici in una dimensione pubblica, nel senso che la collettività si fa garante dell'accoglienza e si adegua all'atto di concessione che il *civis* ha fatto nei confronti dello straniero<sup>25</sup>.

---

richiami in S. RANDAZZO, *Lo statuto*, cit., 51 ss.; ID., *Gli equilibri*, cit., nt. 14. Secondo la tesi sostenuta da questo studioso l'*hospitium* funziona in base a modelli privatistici accentuando il carattere di 'scambio', di 'dono' che si perfeziona come un patto tra privati, ma in cui la comunità assicura un riconoscimento esterno, ponendolo sotto l'alta protezione di *Iuppiter hospitalis*. L'accoglimento dello straniero avviene, pertanto, con uno scambio rituale di doni (Serv. *Aen.* 9.360) e con una stretta di mano (Liv. 30.13; Cic. *Quint.* 2.12; Ovid. *metam.* 10.224) presso una famiglia romana, circostanza che trova il suo fondamento nel rilievo che non fruendo l'*hospes* dello *ius commercii* egli si trova nell'impossibilità concreta di acquistare beni e servizi all'interno dell'Urbe.

<sup>25</sup> È stato giustamente evidenziato che il principio che giustifica e rende necessaria la tutela dello straniero da parte dell'ordinamento è quello della personalità del diritto, in virtù del quale ogni individuo non interrompe il legame con la propria patria, anche se dovesse trovarsi fisicamente in un'altra comunità. Si riconosce, dunque, da un lato un senso d'appartenenza immutabile con la comunità di origine, che permane indipendentemente dalla lontananza geografica, ma dall'altro si rileva un'estraneità al diritto della comunità ospitante e l'impossibilità di accedere alle strutture istituzionali di questa, se non attraverso la richiesta di protezione legale dei cittadini di quest'ultima. In questo senso M. TALAMANCA, *Il diritto romano come fattore di unificazione nel mondo antico*, in *Studi in memoria di G. Impollomeni*, Milano, 1999, 411 ss.; ID., *I mutamenti della cittadinanza*, in *MEFRA*, 103, 1991, 703 ss. Sono senza dubbio stimolanti le prospettive

In questo contesto multiforme il sistema dell'accoglienza non ha niente a che fare con una scelta di integrazione. Il romano è romano, lo straniero è straniero<sup>26</sup>.

Se il regime giuridico dello straniero, cioè il suo trattamento *iure privato* – tralasciando dunque la possibilità di votare – era così favorevole nella fase arcaica della storia romana, non sembrerebbero chiari i motivi per i quali lo stesso avrebbe dovuto assoggettarsi al protettorato di un patrono.

In proposito un ulteriore spunto ricostruttivo mi pare possa desumersi dal passo di Gell. *noct. Att.* 5.13.3-5: *Huius moris observationisque multa sunt testimonia atque documenta in antiquitatibus perscripta, ex quibus unum*

---

di chi ha sottolineato come l'*hospitium*, a partire dal II secolo a.C., perda la sua originaria natura e finalità per accostarsi, ma non immedesimarsi, con un istituto originariamente antitetico, la clientela. Il *patronus* viene qualificato *hospes* per giustificare, evocando le antiche pratiche di ospitalità che avevano connotato originariamente l'istituto, la presenza fisica di questi presso la comunità o l'individuo destinatario della *receptio in fidem clientelamque suam*. M. MARCHETTI, voce '*Hospitium*', in E. DE RUGGIERO, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, III, Roma, 1922, 1052. Sul tema cfr. F. DE MARTINO, *Nuovi studi di economia e di diritto romano*, a cura di F. D'Ippolito, Roma, 1988, 29 ss.; M. LEMOSSE, '*Hospitium*', cit., 80 ss. Si rinvia anche a Procul. 8 *epist.* D. 49.15.7.1: *Cientes nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque viribus nobis pares sunt*.

<sup>26</sup> Già a partire dal III secolo era avvertita la capacità dei Romani di assorbire nel proprio interno *gentes* diverse e di essere pronti ad accogliere il 'nuovo' e tale capacità era considerata – anche nel mondo greco, come dimostra la notissima lettera di Filippo V ai Larissei – un vero e proprio tratto distintivo anzi la ragione della loro potenza. Nelle fonti romane non mancano testimonianze di affermazioni ostili contro gli stranieri, di cui forse la più rilevante è data proprio dal concetto di *alienigena*. Si tratta di un composto nominale che viene utilizzato come elemento di propaganda nell'ambito della guerra contro i Cartaginesici; in quella occasione, come è noto, Annibale si era presentato come liberatore delle popolazioni d'Italia 'oppresses' dal dominio romano. In relazione a ciò si spiega la 'contromossa' propagandistica dei Romani rivolta agli Italici e diretta a richiamare la loro attenzione sul fatto che Annibale era, in realtà, un *alinigene*, cioè «al capo di un esercito costituito di mercenari di tutte le razze, privi di tradizione culturali e giuridiche, diversi fra loro per costumi, religione e lingua, che non potevano comprendere le esigenze di libertà degli Italici e farsene sostenitori». In questo senso: G. URSO, *Il concetto di 'alienigena' nella guerra annibalica*, in *Emigrazione e immigrazione nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1994, 233.

*hoc interim de clientibus cognatisque, quod prae manibus est, ponemus. 4 M. Cato in oratione, quam dixit apud censores in Lentulum, ita scripsit: "Quod maiores sanctius habuere defendi pupillos quam clientem non fallere. Adversus cognatos pro cliente testatur, testimonium adversus clientem nemo dicit. Patrem primum, postea patronum proximum nomen habuere". 5 Masurius autem Sabinus in libro iuris civilis tertio antiquiorem locum hospiti tribuit quam clienti. Verba ex eo libro haec sunt: "In officiis apud maiores ita observatum est: primum tutelae, deinde hospiti, deinde clienti, tum cognato, postea adfini. Aequa causa feminae viris potiores habitae pupillarisque tutela muliebri praelata. Etiam adversus quem adfuissent, eius filius tutores relictos in eadem causa pupillo aderant".*

Stando a quando tramandato da Masurio Sabino l'ospite, lo straniero avrebbe avuto un posto più importante rispetto al cliente<sup>27</sup>. Più precisamente, Gellio riferisce una discussione a cui ha assistito personalmente, tra anziani e nobili romani colti, sulla gerarchia degli *officia* osservata dagli antenati. Per *officia*, oggetto della discussione riportata nel passo dell'antiquario antoniniano, devono intendersi i doveri nei confronti di altre persone, che impongano il compimento di alcunché nei confronti di queste. I Romani conoscevano bene gli antichi costumi e le antiche regole, ed erano d'accordo sulla gerarchia seguita nel passato<sup>28</sup>: *ex moribus populi romani* accanto ai genitori erano considerati al primo posto i pupilli *fidei tutelaeque crediti*, poi i clienti, gli ospiti e infine cognati e affini. A testimonianza di questa regola sono richiamate l'orazione di Marco Catone *Contro Lentulo*, il terzo libro di *Diritto civile* di Masurio Sabino e l'orazione *Per i Bitini* di Caio Giulio Cesare<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. L. BOVE, voce *Clientela*, cit., 369; A. WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford, 1967, 105; R. ASTOLFI, *I libri 'tres iuris civilis' di Sabino*, Padova, 1983, 267.

<sup>28</sup> Sia le opere di Cicerone, che quelle, più tarde, di Seneca rispecchiano pienamente la centralità di questa concezione: il cittadino romano ha il dovere di curarsi del bene comune e delle necessità del proprio simile. F. CANCELLI, *Saggio sul concetto di 'officium' in diritto romano*, in *RISG*, 58, 1957, 352 ss.; R. FIORI, 'Bonus vir'. *Politica filosofia retorica e diritto nel 'De officiis' di Cicerone*, Napoli, 2011, 122 s.

<sup>29</sup> In questo senso, G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015, 3 ss.

Una possibile soluzione porterebbe a ritenere che in origine, in concomitanza con la stratificazione sociale del clan, i clienti rappresentassero quell'insieme di individui e di famiglie decaduti o non emersi, che posti di fronte all'alternativa se rimanere in posizione subordinata all'interno del gruppo o staccarsene perdendo i vincoli di solidarietà di successione ecc. con la *gens* di origine, passando cioè nelle fila della *plebs*, avessero scelto di optare per la prima soluzione. Secondo il Franciosi il fenomeno andrebbe collocato nella fase caratterizzata dall'espansione della Roma dei Tarquini e nella successiva crisi del quinto secolo, conseguente al ripiegamento degli Etruschi e alla connessa riduzione dei traffici e delle attività produttive sviluppate da questa presenza: industria artigianato lavori pubblici.

In realtà, sia l'antica clientela, quella che si suole definire 'romulea', sia la prassi romana dell'emancipazione furono strumenti impiegati dai gruppi gentilizi emergenti per competere all'interno della vita politica della *civitas* stessa. Da questo dato non può a mio avviso prescindere.

Infatti un cliente o un liberto che venivano ammessi alla cittadinanza, entrando al tempo stesso a far parte del clan familiare e gentilizio del patrono, davano al patrono stesso un potere ed un prestigio politico assai maggiore di quanto gli avrebbe dato il possesso di un servo non manomesso, perché egli otteneva così l'appoggio di nuovi cittadini che votavano in comizio.

Ciò non toglie però che tali strumenti di lotta politica della *nobilitas* si rivelarono strumenti formidabili per l'accrescimento di tutto il *populus*, anche perché, in realtà, essi furono impiegati sia da patrizi che da plebei, seppure in proporzioni differenti.

In conclusione, l'origine gentilizia del primo nucleo della clientela chiarisce tutte le sue caratteristiche; in primo luogo la comunanza di *nomen*, di *sacra* e dei sepolcri<sup>30</sup>, ma anche la stessa protezione dei patroni

---

<sup>30</sup> In realtà, a mio giudizio, anche questo dato sovente ripetuto nell'insegnamento della romanistica, andrebbe rivisto stando a quanto riferisce Suet. *Tib. 1.1: Patricia gens Claudia – fuit enim et alia plebeia, nec potentia minor nec dignitate – orta est ex Regillis oppido Sabinorum. Inde Romam recens conditam cum magna clientium manu commigravit auctore Tito Tatío consorte Romuli, vel, quod magis constat, Atta Claudio gentis principe, post reges exactos sexto fere anno; atque in patricias cooptata agrum insuper trans Anienem clientibus locumque sibi ad sepulturam sub*

*gentiles* verso i clienti, che rappresenta nient'altro che una residua manifestazione dell'antica solidarietà gentilizia. Probabilmente, all'origine di questa forte inclusione, vi è più che la necessità di integrazione sociale di altri popoli, degli stranieri dunque – seppur ristretta al livello delle aristocrazie socialmente ugualmente egemoni, le *gentes*, dove, in una sorta di gerarchia verticale, rimangono salve le distinzioni tra i patrizi e non – nonché l'esigenza inclusiva di famiglie gentilizie decadute, che piuttosto che perdere aspetti di comunanza con la *gens* di appartenenza ed i vincoli di aggregazione, decidono di assumere una posizione clientelare.

#### 4. *Liv. 3.44.11-12. Il processo a Virginia. Un 'cliens' ed i suoi schiavi*

A me pare che da questa vicenda, concernente non solo l'origine della clientela, ma anche la sua normazione e dunque diritti e doveri dei clienti, sia stato sempre trascurato un episodio, certamente avvolto dal mito, ma che pure descrive la disciplina romana sul tema. Siamo nell'anno 449 a. C., protagonista è Virginia, narratore è Tito Livio, Liv. 3.44-48<sup>31</sup>.

Dunque siamo all'indomani delle XII tavole, protagonista, oltre a Virginia, donna di irreprensibile virtù e modello delle virtù romane legate all'archetipo femminile, è soprattutto, ancora, la *gens* Claudia.

---

*Capitolio publice accepit*. Da questo escerto si ricava che i clienti ebbero riservate le sepolture nel Campidoglio, ma non *Atta Claudio*, che era *gentis princeps*, che evidentemente fu seppellito in una differente sede. Cfr. *supra* nt. 2.

<sup>31</sup> Della storia di Virginia narrano Livio, nel Libro III degli *Ab Urbe condita libri*, ma anche Dionigi di Alicarnasso, nel libro XI della sua opera *Antichità romane*. Non mancano alcuni cenni anche in Cicerone, Valerio Massimo, Diodoro e Pomponio, i quali però non trattano con la stessa rilevanza la vicenda: Cic. *rep.* 2.63; *fin.* 2.66 e 5.64; Val. Max. 6.1.2; Diod. 12.24; Pomp. *lib. sing. ench.* D. 1.2.2.24: *Contra ius, quod ipse exvertere iure in duodecim tabulas transtulerat*. Un elenco completo è in P. PASQUINO, *I 'decemviri legibus scribundi': miti, similitudini, allegorie, in Roma e l'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi e C. Pellosi, Milano, 2020, 123 nt.101: Liv. 3.44 ss.; Dion. Hal. 11.28 ss.; Cic. *rep.* 2.63; Diod. 12.24.2; Val. Max. 6.1.2; Suet. *Tib.* 2; Flor. *epit.* 1.17 (= 1.24.1); Pomp. *lib. sing. ench.* D. 1.2.2.24; Eutr. 1.18; Auct. *vir. ill.* 21.2 ss.; Oros. 2.13.6; Zon. 7.18.

Narra Livio che Marco Claudio, è bene dirlo subito, *cliens* del decemviro Appio Claudio, insidiasse per strada la bellissima fanciulla tendendole la mano (Liv. 3.44.5: *M. Claudio clienti negotium dedit, ut virginem in servitutem adsereret neque cederet secundum libertatem postulantibus vindicias, quod pater puellae abesset locum iniuriae esse ratus*).

Tale gesto, espressione del formalismo ancestrale ed atavico dei Romani, simboleggiava la *manus iniectio*<sup>32</sup>.

A tale atto sembra che Marco si sentisse legittimato dalla presunta ascendenza della bella Virginia. Costei, così ebbe a dichiarare Marco, esecutore di un abile stratagemma, era la figlia di una delle sue schiave; in seguito sarebbe stata rapita e portata nella famiglia di Virginio, al quale era stata fatta passare per figlia sua. Egli asserisce di avere le prove e di essere in grado di dimostrarlo al giudice, anche se fosse stato Virginio in persona, al quale sarebbe toccato il danno maggiore<sup>33</sup>.

Marco Claudio, dunque *cliens* della *gens* Claudia, minacciò di ‘rapire’, più precisamente di rivendicare *in manu*, Virginia che si schermiva, secondo il racconto liviano. Il tumulto ingenerato comportò che venisse nominato un giudice, Appio Claudio, appunto *patronus* di Marco.

Il prosieguo della narrazione svela che era proprio costui ad insidiare Virginia, e che non essendo riuscito ad averla personalmente, si sarebbe servito di un suo cliente Marco per raggiungere il suo scopo,

---

<sup>32</sup> M.T. FOGEN, *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, trad. it. a cura di A. Mazzacane, Bologna, 2005, 53 ss. Questa studiosa, sulla scorta delle fonti antiche, pone in evidenza il legame tra l'episodio di Virginia e quello di Lucrezia. Il legame è evidenziato già in Liv. 3.44.1: *Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo eventu quam quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinius expulerat*. «A questo orribile episodio ne seguì un altro in città, nato dalla libidine, che ebbe conseguenze non meno orribili di quello che, attraverso lo stupro e la morte di Lucrezia, aveva cacciato i Tarquini dalla città e dal regno» (traduzione di M. SCANDOLA, in *Livio. Storia di Roma dalla sua fondazione*, II. *Libri III-IV*, Milano, 1982, 103 ss.). Livio ha riportato la storia di Lucrezia in 2.48-50, ed ora mette in luce la somiglianza fra la cacciata dei re e la caduta del decemvirato e dunque fra gli episodi di Lucrezia e Virginia.

<sup>33</sup> E. CANTARELLA, *Donne romane da Tacita a Sulpicia*<sup>10</sup>, Milano, 2016, 55 ss.; L. GAROFALO, C. PELLOSO, *Orazio e Appio Claudio. Un eroe e un antieroe a giudizio. I grandi processi della storia*, Padova, 2019, 112 ss.



congegnando lo stratagemma di dichiarare che Virginia era schiava di Marco Claudio.

Davanti al tribunale in un'udienza pubblica, a cui assisterono il promesso sposo, Icilio, ed il padre, Virginio, Appio stesso assegnò Virginia in possesso a Marco.

Piace in questa sede ripercorrere le parole con cui Luigi Garofalo e Carlo Pelloso<sup>34</sup> descrivevano la seconda parte della vicenda, la fase *apud iudicem* appunto, seppur in un testo divulgativo: «Appio sulla tribuna attende e pregusta il compimento dell'ultimo atto: non lo dissuade la presenza di Virginio, non lo smuove il popolo che si è accalcato nella piazza e strepita inquieto. Virginia deve essere sua a ogni costo. Se il giorno precedente l'udienza si era di fatto conclusa con una graziosa sospensione del diritto e del processo, la seconda udienza culmina con l'emanazione di un decreto che attribuisce a Marco il possesso della giovane. L'ingiustizia della misura è tale che Livio non vuole ricordarne neppure la motivazione, mentre Dionigi non si trattiene dal riportare come lo stesso Appio, dismesse le vesti di magistrato, avesse assunto quelle di falso testimone e poi, nuovamente salito in tribuna, avesse disposto a favore del suo complice e cliente».

La ricostruzione di questo episodio da parte dei due romanisti procede mettendo in risalto le implicazioni *lato sensu* politiche del processo a Virginia e soprattutto del contegno di quello, conseguente, del decemviro, elevatosi a tiranno, denominato dagli studiosi 'arcidecemviro', Appio Claudio, nel quadro della lotta condotta dalla plebe per il riconoscimento dell'*isonomia*.

Anche la nozione di *homo sacer*<sup>35</sup> è applicata ad Appio Claudio, come tale condannato senza poter *provocare ad populum*. Si tratta di aspetti che

---

<sup>34</sup> L. GAROFALO, C. PELLOSO, *Orazio*, cit., 122.

<sup>35</sup> L. CEGLIA, *La sacertà come 'spogliatoio' della sovranità*, in *D@S*, 17, 2019, 1: «Probabilmente nessun istituto giusromanistico quanto la sacertà ha attirato l'attenzione di studiosi di altri ambiti (in particolare letteratura, antropologia, sociologia), almeno in rapporto al numero di giusromanisti che, dall'Antichità ai giorni nostri, se ne sono interessati. L'osservazione non è una semplice nota di costume accademico, ma è indicativa del carattere espulsivo che la sanzione della sacertà assunse fin dal suo primo apparire: l'*homo sacer* infatti era escluso dal 'cosmo' giuridico che la

hanno attratto la romanistica, la quale però ha omesso di dare il giusto rilievo agli istituti giuridici sottesi allo status del *cliens* Marco Claudio: non vi sono obiezioni al possesso attribuito ad un cliente, al fatto che stando all'artificioso escamotage predisposto da Appio, il suo cliente poteva avere schiavi in proprietà e che il cliente potesse agire in giudizio per far valere un diritto proprio, o tutt'al più, si badi, una rappresentanza indiretta.

Nel corso del processo, infatti, più precisamente della seconda udienza, Appio, ostinato più che mai, interrompendo il discorso del cliente che lamentava il diniego di giustizia subito il giorno precedente, e prima ancora che Virginio possa dar voce alle sue richieste e alle proprie ragioni, si pronuncia, ed assegna Virginia a Marco Claudio come sua schiava.

Fu chiaro a tutti che la donna sarebbe caduta nelle mani di Appio Claudio, che si sarebbe gettato su di lei «per l'accoppiamento al modo del bestiame e delle fiere»<sup>36</sup>.

---

*civitas* andava definendo, e ciò, se da un lato motiva il minore interesse dei giuristi ad occuparsene, dall'altro attira l'interesse di varie figure di eclettici intellettuali antichi e moderni». Senza voler entrare in una diatriba dottrinale che ci porterebbe lontano dall'oggetto dell'indagine, si sottolinea che una prospettiva di ricerca originale che ha aperto la strada a nuovi studi è stata aperta da G. AGAMBEN, *'Homo sacer'. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, 1995, 111. Per gli sviluppi del dibattito dottrinario sul tema si rinvia a F. ZUCCOTTI, *Altre congetture sulla struttura arcaica della sacerità*, in RDR, 19-20, 2019-2020, 64, con referenze bibliografiche accuratamente scelte.

<sup>36</sup> Soprattutto per ciò che attiene all'aspetto processuale ci interessa Liv. 3.44.11-12: *Advocati puellae, cum Verginium rei publicae causa dixissent abesse, biduo adfuturum si nuntiatum ei sit, iniquum esse absentem de liberis dimicare, postulant ut rem integram in patris adventum differat, lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem, neu patiatur virginem adultam famae prius quam libertatis periculum adire*. I difensori della fanciulla, dopo aver affermato che Virginio era assente poiché a servizio della *res publica*, che si sarebbe presentato entro due giorni se fosse stato avvertito, e che era ingiusto ch'egli lottasse da lontano per i propri figli, chiesero che la questione fosse lasciata impregiudicata fino all'arrivo del padre, e che a norma della legge da lui stesso presentata concedesse alla fanciulla la libertà provvisoria, e non consentisse che una ragazza in età da marito corresse il pericolo di perdere il proprio onore prima della propria libertà'. L'escerto ci testimonia come il cliente potesse agire in giudizio per far valere un diritto proprio, anzi per far valere una asserita

LIV. 3.44: *Pater virginis, L. Verginius, honestum ordinem in Algido ducebat, vir exempli recti domi militiaeque. Perinde uxor instituta fuerat liberique instituebantur. Desponderat filiam L. Icilio tribunicio, viro acri et pro causa plebis expertae virtutis. Hanc virginem adultam forma excellentem Appius amore amens pretio ac spe perlicere adortus, postquam omnia pudore saepta animadverterat, ad crudelem superbamque vim animum convertit. M. Claudio clienti negotium dedit, ut virginem in servitutem adsereret neque cederet secundum libertatem postulantibus vindicias, quod pater puellae abesset locum iniuriae esse ratus. Virgini venienti in forum – ibi namque in tabernaculis litterarum ludi erant – minister decemviri libidinis manum iniecit, serva sua natam servamque appellans, sequique se iubebat: cunctantem vi abstracturum. Pavida puella stupente, ad clamorem nutricis fidem Quiritium implorantis fit concursus; Vergini patris sponsique Icili popolare nomen celebrabatur. Notos gratia eorum, turbam indignitas rei virgini conciliat. Iam a vi tuta erat, cum adsertor nihil opus esse multitudine concitata ait; se iure grassari, non vi. Vocat puellam in ius. Auctoribus qui aderant ut sequerentur, ad tribunal Appi perventum est. Notam iudici fabulam petitor, quippe apud ipsum auctorem argumenti, peragit: puellam domi suae natam furtoque inde in domum Vergini translata suppositam ei esse; id se indicio compertum adferre probaturumque vel ipso Verginio iudice, ad quem maior pars iniuriae eius pertineat; interim dominum sequi ancillam aequum esse. Advocati puellae, cum Verginium rei publicae causa dixissent abesse, biduo adfuturum si nuntiatum ei sit, iniquum esse absentem de liberis dimicare, postulant ut rem integram in patris adventum differat, lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem, neu patiatur virginem adultam famae prius quam libertatis periculum adire.*

Ciò che soprattutto ci interessa del frammento è che Appio dà disposizione a un suo cliente di nome Marco di andare a reclamare Virginia come sua schiava e di non cedere di fronte a chi ne chiedesse la libertà provvisoria, confidando che l'assenza del padre fosse una circostanza favorevole a quel sopruso; così, mentre la ragazza si stava recando nel foro, Marco Claudio le mise le mani addosso dicendo che

---

proprietà e per reclamare il possesso sulla presunta schiava, quindi i clienti potevano avere propri schiavi.

era una schiava, figlia di una sua schiava, e le ordinò di seguirlo: se avesse opposto resistenza l'avrebbe trascinato via con la forza. La ragazza, sbigottita, rimase senza parole. Tuttavia le urla della nutrice, che implorava a gran voce la protezione dei Quiriti, fecero subito accorrere molta gente.

La ragazza era ormai al sicuro dalla violenza, quando colui che la reclamava protestò dicendo che tutta quella gente non aveva alcun motivo di agitarsi: egli procedeva legalmente e non con la forza. Quindi, ecco il momento processualmente rilevante, citò la ragazza in giudizio e siccome gli astanti che l'avevano aiutata le consigliarono di seguirlo, si presentarono tutti di fronte al tribunale di Appio. La stessa folla, trovando ingiusto che Virginio, il padre della fanciulla, si trovasse coinvolto in una controversia legata ai figli proprio durante la sua assenza, chiese ad Appio di sospendere il giudizio fino al ritorno del padre, in maniera tale che, in base alla legge fatta approvare proprio da lui, si garantisse la libertà provvisoria alla ragazza, e non si permettesse così che la reputazione di una giovane illibata potesse esser messa in pericolo ancor prima che venisse emanato un giudizio circa la sua libertà<sup>37</sup>.

Ben nota è l'assimilazione di Virginia a Lucrezia (assimilazione che pure continua nel corso del tempo: non a caso, la tavola botticelliana fa pendant con un'altra tavola del pittore, dedicata alle 'Storie di Lucrezia'<sup>38</sup>).

---

<sup>37</sup> Sui rapporti tra Lucrezia e Virginia, il ruolo della donna: E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. La donna nel mondo greco e romano*<sup>9</sup>, Milano, 2019, 194. Da ultimo C. DE CRISTOFARO, *'Impudicus'. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, Napoli, 2022, 77. Per ciò che attiene alle ripercussioni sulla produzione normativa della vicenda di Virginia cfr. E. QUADRATO, *'Legislator': dal 'legem ferre' al 'leges condere'*, Bari, 2014, 15 ss.; F. TUCCILLO, *Editto e 'ius novum'. Sulle tracce del 'quod quisque iuris'*, Napoli, 2018, 110 ss.

<sup>38</sup> L. MAGANZANI, *L'arte racconta il diritto e la storia di Roma*, Pisa, 2016, 20 ss. Liv. 3.44.6-8. *Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo eventu quam quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinius expulerat, ut non finis solum idem decemviris qui regibus sed causa etiam eadem imperii amittendi esset. Ap. Claudium virginis plebeiae stuprandae libido cepit.* L'escerto mi pare traducibile con: a questo orribile episodio ne seguì in città un altro, nato dalla libidine. Le conseguenze non furono tuttavia meno disastrose di quelle che, a causa dello stupro e del suicidio di Lucrezia, avevano in passato portato

Tale parallelismo tra le due vicende vige peraltro più sul piano simbolico che su quello di ordine fattuale: Virginia, invero, non viene fisicamente oltraggiata da Appio, non si suicida, bensì viene uccisa dal padre, e, soprattutto, è una fanciulla plebea. Ed è questo probabilmente il vero *discrimen* tra i due miti.

Ma ciò che interessa, al di là dell'epilogo drammatico<sup>39</sup>, è che il possesso giudiziale in favore di Marco Claudio, significava per ogni romano la precisa consapevolezza che la donna sarebbe finita in proprietà del di lui *patronus*.

Ancora una volta le norme tra clienti e patroni testimoniano di come il *cliens* non poteva avere proprietà proprie senza il consenso del *patronus*, o non potesse averne affatto.

La vicenda presenta risvolti processuali di interesse assoluto ed in particolare è stato ritenuto, ancora una volta dal Franciosi, che il passo liviano «non costituisse un processo di libertà, alle cui regole Livio aveva fisso l'occhio, ma venisse presentato come una comune *actio in rem* con contrapposizione di due *potestates*»<sup>40</sup>. Si prenderanno in esame le acute osservazioni dello studioso napoletano che individua nel passo una *indefensio* in ipotesi di *actio sacramenti in rem*, ma in cui Livio fa applicare, indubbiamente, alcune regole proprie del processo di libertà, ingenerando così, attraverso la sovrapposizione delle due terminologie, alcuni equivoci; ciò che ci interessa è che il cliente Marco Claudio opera

---

alla cacciata dei Tarquini dal trono e da Roma. Così non soltanto la fine dei decemviri e dei re fu uguale, ma uguale fu anche la causa della perdita del potere. Appio Claudio venne preso dalla smania di possedere una vergine plebea.

<sup>39</sup> Il racconto si chiude con l'espressione: '*te, Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro*'. Virginio, con lo stesso coltello con cui aveva colpito la figlia, si apre un varco tra la folla e fugge dalla città. Andrà agli accampamenti sull'Algido per convincere quanti più soldati possibile a seguirlo per tornare e rovesciare la tirannide. Nel frattempo, Icilio e Numitorio sollevano il corpo di Virginia e lo mostrano al popolo, lamentando la scelleratezza di Appio, la bellezza funesta di Virginia e la necessità che ha portato il padre a un simile gesto.

<sup>40</sup> G. FRANCIOSI, *Il processo di Virginia*, in *Labeo*, 7, 1961, 35. P. PASQUINO, *I 'decemviri'*, cit., 124, «Nelle crude parole di Virginio, in Livio, [...] si potrebbe leggere l'accusa di non essere riuscito a consentire il *conubium* tra patrizi e plebei, preludio, come noto, per l'accesso di questi ultimi alle somme magistrature».

una *manus iniectio* della presunta schiava, dà luogo alla successiva *in ius vocatio* di Virginia, presunta schiava, e che sempre al cliente, in questa versione del racconto, venga attribuito il possesso interinale della *res litigiosa*.

Tuttavia ciò che mi pare possa dedursi è che in età decemvirale il *cliens* conservasse i diritti che oggi diremmo soggettivi, sia di agire in proprio in giudizio, sia di esercitare il possesso sui beni giuridici. Esercitava, in altri termini, i diritti di un cittadino romano.

Pertanto, un primo passo della presente ricerca è quello di individuare i diritti propri del *cliens*; meglio ancora le fonti che descrivono i diritti del *cliens*. In questo senso un referente testuale è offerto da Dion. Hal. 2.9.2-3<sup>41</sup>, che si riferisce alla costituzione di Romolo.

Stando a questi frammenti, i patrizi dovevano spiegare ai loro clienti le leggi, che essi non conoscevano, ed aver cura di loro sia in presenza che in assenza, facendo tutto quanto i padri curano di porre in essere per i figli. In particolare dovevano intentare causa a favore dei propri clienti offesi e difenderli se venivano citati in giudizio, a loro volta i clienti dovevano fornire la dote alle figlie dei patrizi in vista delle loro nozze, almeno per l'ipotesi in cui i padri fossero a corto di beni, erano altresì tenuti a versare il riscatto in caso di prigionia di qualche membro della *gens*, dovevano inoltre contribuire con i loro beni quando i gentili perdevano nelle liti private e quando venivano condannati a pagare pene pecuniarie, non già a titolo di prestito, ma come offerta di gratitudine, inoltre i clienti partecipavano alle spese dei patroni per ricoprire le cariche magistratuali ed alle spese dei tribuni.

Soprattutto, scrive Dionigi D'Alicarnasso, era scempio ed illegale accusarsi a vicenda o darsi testimonianza o voto contrario; quindi, secondo Dionigi, in base alla costituzione romulea, era scempio cioè iniquo che Appio rendesse testimonianza contraria al cliente Marco, ed in effetti nel racconto liviano, che richiama il processo di Virginia, Appio pur conservando le vesti di giudice asserisce la verità del racconto (fedifrago) reso dal cliente, recitando, per così dire, anche la parte del testimone.

---

<sup>41</sup> G. FRANCIOSI, *Un'ipotesi*, cit., 265 s.

Si badi, la sanzione per la violazione di queste prescrizioni era la consacrazione a Zeus Katachthonios.

Dionigi conclude il suo florilegio richiamando che era appunto per questo che i rapporti tra i clienti e i patroni continuavano ad esistere per molte generazioni, senza differire da veri e propri vincoli di parentela ed era un grande onore per coloro che provenivano dalle *gentes* più illustri avere numerosi clienti, non solo conservando le successioni ereditarie dei patronati, ma anche procurandosene di nuove.

Quanto al frammento in esame, alla vicenda che ci occupa, cioè il processo di Virginia, ciò che appare rilevante è la frase *ut virginem in servitutem adsereret neque cederet secundum libertatem postulantibus vindicias*, secondo la quale il *cliens* di Appio Claudio poteva reclamare come schiava, come sua schiava, Virginia.

La circostanza accentua il suo interesse perché nelle vicende successive raccontate, tanto da Dionigi, quanto da Livio, il dato del rapporto di schiavitù pretestuosamente asserito da Marco Claudio su suggerimento di Appio – anche questo ragguaglio non va sottovalutato – non viene posto mai in discussione, né da Numidoro, né dall'accorso Virginio, né dalla folla di astanti prima e di tumultuosi dopo.

Non solo, neppure i narratori Livio e Dionisio accennano ad alcun commento sul punto. Si tratta di un dato acquisito così come la circostanza raccontata espressamente da Dionigi, che i clienti potevano essere proprietari.

Vi è di più. Nell'atto decisionale, Appio così si pronuncia: «Su quale discorso egli premettesse alla sentenza, forse ci hanno tramandato qualcosa di vero gli autori antichi, ma poiché io [Livio] non trova da nessuna parte alcunché di verosimile in tanta nefandezza della sentenza, ritengo di esporre il nudo fatto quale risulta: [Appio] decretò il possesso provvisorio [*vindicias*] secondo la condizione servile»<sup>42</sup>.

Liv. 3.47.5: *Quem decreto sermonem praetenderit, forsan aliquem verum auctores antiqui tradiderint: quia nusquam ullum in tanta foeditate decreti veri similem*

---

<sup>42</sup> Riporto la traduzione di M.T. FOGEN, *Storie*, cit., 96.

*invenio, id quod constat nudum videtur proponendum, decesse vindicias secundum servitutem.*

Tuttavia rispetto a questa eventualità, cioè il possesso interinale della condizione servile, mi pare sia possibile riprendere le osservazioni di quanti hanno evidenziato che il relativo diritto, seppur assegnato giudizialmente, instaurasse tra il *cliens* ed il *patronus* un rapporto identificato più a titolo di precario che altro<sup>43</sup>.

Anche il racconto degli storici, in commento, mi pare confermi questa ipotesi. Ad Appio, al di là delle distinzioni operate da Dionigi, andrebbe attribuito il possesso del diritto, possesso interinale e giudiziario, ma tutta la folla, ed in particolare il padre della fanciulla, è convinta, come si diceva, che Appio si sarebbe accoppiato a Virginia a mo' delle bestie, «per l'accoppiamento al modo del bestiame e delle fiere»<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> F. SERRAO, *Diritto*, cit., 50 ss., il quale segue sul punto P.P. ZAMORANI, 'Precario habere', Milano, 1969, 15 ss. Più di recente P. BIAVASCHI, *Ricerche sul 'precarium'*, Milano, 2006, 53 ss. Occorre aggiungere che proprio a questa studiosa si deve un'indagine molto dettagliata, sull'origine dell'istituto del *precarium*. In particolare vengono citate le commedie di Plauto e di Terenzio, cioè Plaut. *Amph.* 24. *Verum profecto hoc petere me precario: a vobis iussit leniter dictis bonis; cist.* 290: *Abi atque hastatos multos, multos velites: multos cum multis...nil moror precario, truc.* 709: *Quia nil habeo, 'unum animo smovi mihi': Omnia agam precario* e Ter. *eun.* 319-20: *Hanc <nunc> tu mihi vel vi vel clam vel precario]. Fac tradas: mea nihil re fert, dem potiar modo].* Tuttavia, poi la stessa studiosa cita Liv. 2.16.4.5 e cioè la vicenda di Attio Clausio, da cui anche questo saggio ha tratto l'abbrivio: *Seditio inter belli pacisque auctores orta in Sabinis aliquantum inde virium transtulit ad Romanos. Namque Attius Clausus cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen, cum pacis ipse auctor a turbatoribus belli premeretur nec par factioni esset, ab Inregillo, magna clientium comitatus manu, Romam transfugit. His civitas data agerque trans Anienem; Vetus Claudia tribus—additis postea novis tribulibus—qui ex eo venirent agro appellati. Appius inter patres lectus, haud ita multo post in principum dignationem pervenit*, come esempio di concessione di terre a titolo di precario. Anzi ulteriormente specificando viene riportato Suet. *Tib.* 1.1, che pure racconta la migrazione di *Atta Clausus* con il suo seguito dei clienti.

<sup>44</sup> Liv. 3.47: *Placet pecudum ferarumque ritu promisce in concubitus ruer?* Appare del tutto evidente che la domanda, fortemente spregiativa, non può avere una valenza tecnico giuridica. Tuttavia a me sembra che essa sottintenda che Appio può spossessare *ad*



Il che, al di là del carattere letterario del passo, non può non significare che anche la schiava del *cliens*, non poteva che essere preteso *ad nutum* dal reclamante e libidinoso *patronus*.

### 5. Il 'possesso interinale di Virginia'

Secondo alcuni<sup>45</sup>, ci sarebbero più punti oscuri nella narrazione di Livio, che possono essere rischiarati dal racconto di Dionigi di Alicarnasso. Lo storico greco, infatti, avrebbe attinto a fonti diverse rispetto a quelle dello storico patavino o comunque avrebbe fatto menzione di dettagli tralasciati dal primo.

In particolare, questi studiosi accentuano l'importanza della testimonianza delle antichità romane di Dionigi di Alicarnasso; questi, dopo aver sommariamente ricordato il tentativo di Marco Claudio di impossessarsi di Virginia e la sua decisione di recarsi dal magistrato, narra che dinanzi ad Appio, giudice adito, scoppiò l'indignazione della folla, giacché non si era atteso l'arrivo di parenti della fanciulla. Pertanto, Appio fu indotto, quasi per timore della folla, a rinviare il giudizio in attesa che fossero presenti i parenti di Virginia.

Successivamente, alla presenza di Numidoro, zio di Virginia, Marco pronuncia quella che a giudizio dello Sciortino è una vera e propria *vindicatio in servitatem*.

Sempre secondo lo studioso a questo punto, Dion 11.30.1-2, Numidoro pronuncia le parole dell'*adertor in libertate*: in particolare egli

---

*nutum* Marco Claudio, proprio perché costui è un precarista, non già titolare di un rapporto potestativo sulla serva (presunta).

<sup>45</sup> S. SCIORTINO, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, Torino, 2010, 82 ss.; G. DE SANCTIS, *L'onore di Virginia e le XII Tavole*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2020, 171 ss. A giudizio di questo studioso: «Nella versione di Dionigi, Appio Claudio testimonia a favore del suo cliente asserendo di essere da tempo al corrente della reale identità della ragazza e gli attribuisce la proprietà definitiva del bene in questione. Nella versione liviana, invece, Appio dopo aver pronunciato un discorso che avrebbe dovuto giustificare la sentenza, assegna il possesso interinale della ragazza al suo cliente». G. DE SANCTIS, *L'onore*, cit., 178.

racconta che Virginia è la figlia di una sorella di Numidoro, donna libera e nata libera e come libera è stata educata.

Inoltre, la fanciulla è stata promessa in matrimonio, mentre agli schiavi si addiceva il solo *contubernium*; infine, destava sospetto che Marco Claudio avesse deciso di rivendicare la schiavitù della giovane solo dopo che erano passati 15 anni dal parto e dopo che la fanciulla appariva di non comune bellezza.

A questo punto Numidoro «avanza la richiesta di assegnazione delle *vindiciae secundum libertatem*. Tale richiesta presuppone l'avvenuta pronuncia della *vindicatio in libertatem*, che per noi va scorta proprio dietro la difesa di Virginia che Numidoro ha appena pronunciato<sup>46</sup>» così come si evince da Dion 11.30.3.

Numidoro rivolto ad Appio, in attesa del ritorno di Virginio, richiede la consegna del corpo di Virginia secondo le leggi delle XII tavole e dichiara di farlo essendo lo zio della fanciulla. Stando a Gai 4.16, solo dopo le *vindicatioes* delle parti il pretore *secundum alterum eorum vindicias dicebat*; infatti in virtù delle XII tavole, continua lo Sciortino, l'assegnazione interinale del possesso di un soggetto rivendicato in schiavitù deve essere attribuita a colui che garantisce la libertà dell'interessato. Pertanto, conformemente al passo gaiano, la richiesta di assegnazione delle *vindiciae secundum libertatem* avviene successivamente all'avvenuta *adsertio libertatem*.

Dunque, a giudizio dello Sciortino la funzione dei parenti di Virginia nel corso del primo giorno dell'udienza, era quella di assumere il ruolo di garanti, presentati da Numidoro, al quale era stato affidato il possesso interinale (*secundum libertatem*) di Virginia, in quanto *adsertor in libertatem* della fanciulla.

Siffatta ricostruzione ha senza dubbio il pregio della migliore chiarezza rispetto a quella basata sul solo racconto liviano, ma al di là di temi processuali che restano controversi – principalmente se sia avvenuta l'udienza, se sia stato attribuito già nel primo giorno di udienza il possesso interinale di Virginia a Numidoro – ciò che mi pare emerga è che Marco Claudio, *cliens* di Appio Claudio, opera una *vindicatio in*

---

<sup>46</sup> S. SCIORTINO, *Studi*, cit., 85.

*servitutum*, una richiesta giudiziale di attribuzione in schiavitù, che presuppone che il *cliens* possa avere in possesso propri schiavi.

Un diritto soggettivo, una facoltà potestativa o, se si preferisce non impiegare questa terminologia euristica, un'attribuzione che fuoriesce dall'elenco di diritti riprodotto dallo storico di lingua greca nel descrivere la costituzione romulea e che forse è il segnale di una nuova economia e di un differente rapporto di forza all'interno delle *gentes* (ancora sopravvivenenti), da inquadrare non solo nel contesto dello scontro tra patrizi e plebei, ma anche nel nuovo assetto post decemvirale della Repubblica.

### 6. *Osservazioni conclusive*

Volendo tirare le fila del discorso condotto, occorre una precisazione preliminare: non intendo incorrere nell'errore di stilare un elenco dei diritti dei clienti nell'età arcaica prima, decemvirale e post decemvirale dopo. Le fonti raccolte non lo consentono, soprattutto perché l'elencazione contenuta in Dion. Hal. 2.10.3 è tutt'altro che affidabile<sup>47</sup>.

A me pare che la ricerca condotta svaluti, per così dire, la natura familiare-domestica del rapporto tra cliente e patrono e mercé l'episodio narrato in Liv. 2.16.3-5 ne riproponga una veste internazionale. In altri termini, la migrazione di Atta Clauso e dei suoi clienti nell'*ager Romanus* è da leggere, non solo come l'integrazione di un gruppo tribale nel quale esistevano clienti, ma anche come una prova della esistenza della clientela nei popoli che confinavano con l'Urbe.

Al di là del controverso istituto dello *ius adplicationis*, non si riscontrano clienti appartenenti per nascita ad alcuna *gens* romana. Tutto ciò porta ad indagare il ruolo dello straniero a Roma, riproponendo la,

---

<sup>47</sup> F. DE MARTINO, *Nota*, cit., 347: «La narrazione di Dionigi non può essere accolta in tutte le sue parti. Quelle relative ad obblighi patrimoniali dei clienti, il pagamento del riscatto per un gentile prigioniero di guerra, la costituzione della dote per la figlia del patrono senza mezzi adeguati, l'aiuto in caso di lite perduta dal patrono o di condanna a pagare le multe, non sembrano conciliabili con le condizioni economiche dei clienti nell'età arcaica ed il loro stato di subordinati addetti al lavoro in piccoli lotti di terra». Cfr. *supra* § 2.

per così dire, parentela tra gli istituti dell'*hospitium* e della clientela ed aggiungendo qualche considerazione sul fenomeno degli schiavi immigrati. Il limite di questo approccio è dato dal fatto che allorché ebbe a diffondersi, come fenomeno di massa la schiavitù, per conseguenza naturale si ridusse il ruolo della clientela.

D'altra parte una simile morfologia della clientela trova fondamento e tutela solo nella *fides*, poiché nessuno, in età arcaica, avrebbe potuto sanzionare il comportamento antiggiuridico dell'uno o dell'altro degli interessati: la colpa di un tale contegno era gravissima perché scardinava uno dei pilastri del sistema gentilizio<sup>48</sup>.

Soprattutto però si è inteso prendere posizione sui giudizi istaurati dai clienti. Se Dionigi ci narra che il patrono aveva l'obbligo di aiutare il cliente nella individuazione dei mezzi giuridici per far valere il proprio diritto, se altre fonti ci parlano della partecipazione del patrono ad un processo nel quale il cliente era parte, se altri escerti si soffermano sulla priorità delle testimonianze rese in giudizio, se Gellio ci ricorda la tradizione antica che stabiliva la gerarchia tra parenti, pupilli, clienti, ospiti, cognati ed affini<sup>49</sup>, un frammento che forse non è stato adeguatamente studiato, almeno da questo angolo di visuale, cioè Liv. 3.44.11-12, ci dice che il *cliens* in età decemvirale poteva proporre azione giudiziaria, esercitare la *manus iniectio* stragiudiziale, poteva avere il possesso interinale della *res litigiosa*, e magari il possesso definitivo a titolo di precarista, poteva partecipare ad un giudizio in cui il *patronus* fosse *iudex* (senza che vi fosse incompatibilità), poteva esercitare la *vindicatio in servitutem*, ed in ultima analisi poteva avere schiavi e che le figlie delle sue schiave, erano, a loro volta, sue schiave.

## ABSTRACT

La clientela viene descritta come un istituto dell'età arcaica, forse precivica, legato alle strutture gentilizie dei popoli dell'Italia meridionale,

---

<sup>48</sup> R. FIORI, '*Homo*', cit., 229

<sup>49</sup> F. De Martino, *Nota*, cit., 350. Cfr. *supra* § 3.

la cui complessità non consente di tracciare con precisione, né la sua genesi, né la sua ontogenesi. Ciò dipende anche dalla difficoltà di distinguere, con nitore, le situazioni soggettive imputabili alla figura del *cliens*, da quella riconducibili all'*hospes* e allo schiavo immigrato.

Un punto di partenza è dato dalla testimonianza di Dionigi di Alicarnasso, 2.10.3, che descrive, pur tra molte incertezze, diritti e doveri del *cliens* nella cd. costituzione romulea. Una prospettiva di indagine è quella offerta dal raffronto con le fonti concernenti le vicende della *gens Claudia*, analizzata sia attraverso Liv. 2.16.3-5, sia mercè Liv. 3.44.11-12. Al termine di questa disamina appaiono alcune situazioni processuali attive e passive, riconducibili al *cliens* in età decemvirale, che contribuiscono, forse, a rendere meno inestricabile il ‘nodo gordiano’ della clientela.

The clientele is described as an institution of the archaic age, maybe pre-civic, related to the noble structure of Southern Italy’s people, whose complexity does not allow to identify its genesis and ontogeny, precisely. This also depends on the difficulty of clearly distinguishing between the subjective situations attributed to the figure of the *cliens*, from that of both the *hospes* and the immigrant slaves.

A starting point is given by the testimony of Dionysius of Halicarnassus, 2.10.3, who describes, although lot of doubts, the rights and duties of the *cliens* in the cd. romulean constitution.

A perspective of investigation is that offered by the comparison with the testimonies concerning the events of the *gens Claudia*, analyzed both in Liv. 2.16.3-5, and Liv. 3.44.11-12. At the end of this examination, some active and passive procedural situations appear to be attributed to the *cliens* in the decemviral age, which perhaps contribute to make the ‘gordian knot’ of the clientele less inextricable.

## PAROLE CHIAVE

Clientela, immigrazione, possesso interinale,  
*gens Claudia*, *hospes*, processo di Virginia

Clients, immigration, temporary possession,  
*gens Claudia, hospes*, Virginia process

GIANLUCA ZARRO

Email: [gianluca.zarro@gmail.com](mailto:gianluca.zarro@gmail.com)

